



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 25/08/2020

ORDINANZA N° 62 del 25/08/2020

Oggetto: Stagione venatoria 2020/2021- Divieto temporaneo di caccia

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" la Giunta Regionale Veneto con D.G.R. n. 764 del 16.06.2020 ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2020/2021, stabilendo, tra l'altro, come data di apertura generale il 20 settembre 2020;

Premesso altresì che ai sensi dell'art. 17 della citata L.R. n. 50/1993 la Giunta Regionale del Veneto, nell'intento di tutelare l'integrità e la quiete di particolari zone ubicate nelle località di notevole interesse turistico, tra cui Cavallino-Treporti, con Decreto n. 68 del 10.07.2020 ha disposto per tali località il divieto temporaneo di caccia fino all'ultimo giorno del mese di settembre 2020;

Rilevato che durante il mese di settembre 2020 e fino al 12 ottobre 2020 la stagione turistico-balneare è ancora in essere ed il territorio del Comune di Cavallino-Treporti risulta ancora frequentato da numerosi turisti, essendo le locali strutture ricettive ancora in attività;

Considerato inoltre che la maggior parte delle strutture ricettive all'aperto sono ubicate all'interno e/o a ridosso della pineta adiacente alla spiaggia, zona di particolare interesse per attività venatoria;

Ritenuto necessario intervenire con il presente provvedimento al fine di prevenire ed eliminare il verificarsi di potenziali situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730

e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



nonché pericoli di incidenti e danni a persone e cose, derivanti dalla contemporaneità delle predette attività turistiche con l'attività venatoria, rinviando pertanto l'inizio dell'attività venatoria al 13 ottobre 2020;

Visto l'articolo 54 del T.U.E.L., il quale attribuisce al Sindaco la competenza per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Visto lo Statuto Comunale, art. 25;

ORDINA

per le ragioni in premessa illustrate, di istituire il divieto temporaneo all'esercizio dell'attività venatoria nell'intero territorio del Comune di Cavallino-Treporti fino al 19.09.2020 e comunque fino al 13.10.2020 nel territorio del comune per una profondità di 1000 metri dal battente dell'onda verso la via Fausta, a tutela dell'incolumità pubblica e della quiete della località.

DISPONE

che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, a:

- Prefetto di Venezia;
- Giunta Regionale del Veneto;
- Città Metropolitana di Venezia;
- Comando Stazione Carabinieri – Cavallino Treporti;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Jesolo;
- Comando Corpo Polizia Municipale di Cavallino Treporti

e che lo stesso sia adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione on line all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune di Cavallino-Treporti.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La Sindaco
Avv. Roberta Nesto

ss.mm.. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it

